

Gli alunni con BES... all'esame di Stato

Piero **Cattaneo**

I. L'accompagnamento

È proprio il caso di dire: tanto rumore per nulla! Di fronte al clamore scoppiato all'indomani della pubblicazione della normativa sui BES (Direttiva 27.12.2012) e delle successive disposizioni (CM n. 8 del 6.3.2013 e Nota del 27.6.2012) oggi si registra nelle scuole italiane un atteggiamento di fondo meno reattivo e più disponibile ad affrontare la "questione dei BES" con toni più pacati.

Il tempo trascorso ha permesso di comprendere meglio il "senso" del riconoscimento degli "altri bisogni educativi speciali" accanto a quelli già riconosciuti dalla legislazione scolastica, a partire dalla legge n. 517 del 4 agosto 1977 che all'art. 2, c.2 recita: "Nell'ambito delle attività (integrative) la scuola attua forme di integrazione a favore di alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'art.9 del DPR 31 ottobre 1975, n. 970".

La legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale i diritti delle persone handicappate) ha fatto poi da apripista in questa "materia", sicuramente delicata e complessa da gestire, comunque volta a garantire i ragazzi con disabilità (e l'uso di termini diversi nel tempo è indicativo di un cambiamento di cultura e di sensibilità nel nostro Paese) con l'elaborazione

da parte del Consiglio di Classe o di un team, di un Piano Educativo Individualizzato (PEI), calibrato sulle esigenze di apprendimento dell'alunno e in relazione alla sua disabilità riconosciuta da una certificazione, ed elaborato in accordo tra i vari soggetti istituzionali preposti e responsabili del processo di integrazione: la scuola, la famiglia, l'ASL o esperti consulenti scelti dalla famiglia.

Il PEI ha rappresentato nel tempo lo strumento di accompagnamento dell'allievo disabile durante gli anni intermedi e finali del ciclo scolastico frequentato ed anche all'esame di Stato, posto alla fine del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Gli estensori del PEI, in merito all'esame di Stato, valutano se l'allievo è in grado o meno di sostenere l'esame (l'art. 9 del DPR n. 122 del 22.6.2009 prevede che: agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione) e, nel caso positivo, anche che tipo di prova in relazione all'esperienza didattica pregressa e soprattutto con riferimento alla specifica prova prevista dalla normativa sull'esame di Stato (Prova Invalsi).



In analogia con il PEI, la legge n. 170 dell'8 agosto 2010 (*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*) e le Linee Guida pubblicate nel luglio 2011, hanno introdotto il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che presenta le scelte didattiche decise collegialmente dagli insegnanti e dagli esperti esterni (ASL o consulenti della famiglia, comunque riconosciuti dalle ASL locali) e accettate dalla famiglia, anche con il ricorso a misure dispensative e strumenti compensativi.

Nel caso degli alunni con diagnosi certificata di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) è il PDP lo "strumento" che diventa elemento guida e orientativo per l'azione degli insegnanti, degli esperti esterni e della famiglia nell'accompagnamento di ciascun allievo nel suo processo di apprendimento.

L'esperienza che si è venuta consolidando dal '92 al 2010 in materia di alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento ha di fatto promosso un atteggiamento di fondo positivo nei dirigenti scolastici e nei docenti verso l'accoglienza e l'accompagnamento di allievi con **bisogni educativi speciali**.

Alle prime due tipologie, si sono aggiunti **altri bisogni educativi speciali** non riconosciuti da una normativa specifica in ambito scolastico fino alla pubblicazione della Direttiva del 27/12/2012.

Il disorientamento e il clamore registrati a seguito di queste norme si possono ricondurre (con il senno di poi) alla conoscenza forse limitata o alla non conoscenza da parte dei docenti e dei dirigenti di alcuni di questi bisogni (disprassia; iperattività; deficit cognitivo; ...) o di bisogni educativi speciali già noti ai docenti (es. difficoltà linguistiche, differenze culturali per provenienza da altri Stati; difficoltà economiche e/o difficoltà sociali e relazionali) e rispetto ai quali gli insegnanti, in particolare, hanno quasi sempre attivato iniziative personali, senza un riferimento o un supporto preciso da parte di operatori e/o esperti di altri settori (socio-sanitario, ecc.)

Il vincolo del riconoscimento sulla sola base di **considerazioni pedagogico-didattiche** da parte del Consiglio di Classe o del team; la messa a punto di un PDP per ciascun allievo riconosciuto (non necessariamente con una certificazione da parte di esperti/operatori ASL) circa gli aspetti metodologico-didattici comprensivi di misure dispensative e/o strumenti compensativi, ha sicuramente attenuato il "tono" delle esplicitazioni dei dirigenti scolastici e dei docenti delle loro preoccupazioni e ha rassicurato i genitori degli allievi con Bes circa il riconoscimento ufficiale dei loro diritti e la conseguente messa in atto delle misure concordate e decise,

L'anno 2013-2014 segna una tappa importante nel primo ciclo di istruzione in quanto l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione vedrà alla "prova" anche gli alunni con **"altri BES"**, accanto agli allievi con disabilità, con DSA e agli allievi che non presentano bisogni educativi speciali.

Questa esperienza rappresenterà sicuramente una

spinta per migliorare ulteriormente la cultura dell'accoglienza degli allievi durante l'obbligo di istruzione, soprattutto nella realizzazione di percorsi di accompagnamento verso l'esame di Stato.

Gli allievi con disabilità e con DSA potranno sostenere le prove sulla base delle indicazioni contenute rispettivamente nei PEI o nei PDP.

Per gli allievi con altri Bes non sono chiare al riguardo le disposizioni del Miur e ci si augura che vengano forniti alle scuole chiarimenti al riguardo.

Per la prova INVALSI, introdotta tra le prove scritte dell'esame di Stato (DPR n. 122 del 22.06.2009) il Consiglio di Classe è tenuto a decidere se l'alunno disabile sosterrà o meno la prova che potrà coincidere con quella predisposta per tutti gli allievi dall'INVALSI, o con una prova preparata dal Consiglio di Classe in sostituzione di quello nazionale.

Per gli alunni con PDP (ma per ora solo per alunni con DSA) è prevista obbligatoriamente la prova INVALSI con la possibilità per gli allievi di usufruire delle medesime misure dispensative o strumenti compensativi "sperimentati" durante la fase di accompagnamento.

Sembra non esserci un'opportunità analoga per gli alunni con altri BES e questo fatto sembra essere in contraddizione con la normativa sulla scuola inclusiva.

2. Durante le prove d'esame

Il periodo di accompagnamento riveste un'importanza "strategica" (nel senso di strategia formativa) funzionale a mettere l'allievo con BES nelle "condizioni" personali (emozioni, disponibilità, autostima; ...), culturali (livelli di apprendimento) e organizzativo-gestionali (sul piano degli strumenti, della gestione del tempo, dell'operatività da mettere in atto, ...) utili ad affrontare le prove d'esame con serenità.

Al riguardo, il Consiglio di Classe nel predisporre le prove d'esame, presterà attenzione al PEI e al PDP per avere orientamenti previsti per la loro formulazione e somministrazione e a quanto nell'istituto è stato concordato in merito ai BES.

In particolare:

- al Patto educativo concordato tra scuola e famiglia (accompagnamento nelle attività di studio) strumenti da utilizzare nel lavoro a casa e a scuola; attività scolastiche individualizzate/personalizzate)
- agli interventi educativi e didattici programmati nelle varie discipline, con l'indicazione (per ciascuna materia) delle misure dispensative e degli strumenti compensativi;
- alle scelte operate dai Dipartimenti disciplinari per le prove scritte e per la conduzione del colloquio pluridisciplinare a seguito della delibera del Collegio dei Docenti;
- alle indicazioni generali per le operazioni di verifica (tipologia di prove) e di valutazione (criteri di valutazione delle prove di verifica, sia scritte sia orali) di cui in sintesi, sarà opportuno per le prove scritte:
 - predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate;

- facilitare la decodifica della consegna e del testo;
- valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma;
- introdurre prove informatizzate;
- programmare tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove;
- garantire alla prova Invalsi le misure dispensative e gli strumenti compensativi (già adottati nelle azioni di simulazione della prova Invalsi nella fase di accompagnamento).

Un utile strumento per il Consiglio di Classe potrebbe essere dato dal seguente schema o impianto personalizzato.

eminentemente operative: Musica, Tecnologia, Arte e Scienze motorie.

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d'apprendimento scolastico dell'allievo, al fine di creare un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle conoscenze e delle abilità e dell'allievo, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame, specie per gli allievi che hanno bisogni educativi speciali.

In conclusione, appare evidente che per gli alunni con BES la Commissione d'Esame (e in particolare la sotto-

Impianto valutativo personalizzato

Disciplina o materia	Misure dispensative	Strumenti compensativi	Tempi aggiuntivi	Criteri valutativi	Altro

E anche per le prove orali, sarà cura del Consiglio di Classe:

- gestire in modo funzionale i tempi nel colloquio pluridisciplinare;
- valorizzare il contenuto nell'esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà comunicative.

La Commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dall'allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. È opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, all'esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, essendo

commissione interessata) è tenuta ad adottare le prove d'esame con coerenza rispetto al percorso di apprendimento pregresso.

Tuttavia va ricordato che gli alunni disabili verranno sottoposti, su proposta della sottocommissione, a prove differenziate che saranno valutate in modo differente rispetto alle prove degli altri alunni; in ogni caso saranno valutazioni atte a rilevare e ad attestare il livello delle conoscenze, delle abilità ed eventuali competenze acquisite dagli allievi.

Per gli altri alunni con BES, escluse le disabilità, si adotteranno i criteri comuni agli altri allievi pur usufruendo di misure dispensative e strumenti compensativi. Il ricorso a queste misure o a questi strumenti non deve incidere sulla valutazione delle prove d'esame.

Piero Cattaneo